

Spett.le
Provincia di Treviso
Via Cal di Breda, 116
31100 Treviso
PEC: protocollo.provincia.treviso@pecveneto.it

OGGETTO:

Elettrodotto 380 kV "Cordignano - Sandrigo" codice
21362B1 campata tra i sostegni 023/1-025/1.

CA.BI. S.r.l.

Parco Commerciale "Parco delle Imprese" a
Montebelluna Comuni interessati Volpago e
Trevignano - Procedimento autorizzativo unico di VIA
(art27-bis DLgs 152/2006 art.10 LR 4/2016)

COMUNICAZIONE AVVENUTA PUBBLICAZIONE
NEL SITO E RICHIESTA VERIFICA
DOCUMENTALE (TV) |

Con riferimento alla Vs. del 02/10/2020 relativa alla richiesta in oggetto, acquisita dal nostro protocollo GRUPPO TERNA/A20200062674, Vi comunichiamo che in prossimità dell'area in parola transita l'elettrodotto a 380 kV "Cordignano - Sandrigo", codice 21362B1 campate tra i sostegni n. 23/1 - 24/1 - 25/1, di proprietà di Terna S.p.A..

La realizzazione di opere in prossimità di elettrodotti deve necessariamente risultare compatibile con gli stessi ed, in particolare, deve essere rispettata la vigente normativa in materia di distanze tra costruzioni e conduttori elettrici, di seguito specificata:

- **D.M. 449 del 21** marzo 1988 [in S.O. alla G.U. n. 79 del 5.4.1988] e successive modifiche ed integrazioni, recante norme tecniche per la progettazione, l'esecuzione e l'esercizio delle linee elettriche aeree esterne;
- **Legge n. 36 del 22 febbraio 2001** [in G.U. n. 55 del 7.3.2001], legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, e relativo decreto attuativo emanato con **D.P.C.M. 8 luglio 2003** [in G.U. n. 200 del 29.8.2003], recante i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50HZ) generati dagli elettrodotti;
- **Norma CEI EN 50443** - Effetti delle interferenze elettromagnetiche sulle tubazioni causate da sistemi di trazione elettrica ad alta tensione in corrente alternata e/o da sistemi di alimentazione ad alta tensione in corrente alternata;

In merito al DM 449/1988 il progetto risulta compatibile con il nostro elettrodotto.

Per quanto attiene la Legge n.36 del 2001 ed il rispettivo decreto attuativo, "nella progettazione di nuovi elettrodotti in corrispondenza di aree gioco per l'infanzia, di ambienti abitativi, di ambienti scolastici e di luoghi adibiti a permanenza non inferiori a quattro ore e nella progettazione dei nuovi insediamenti e delle nuove aree di cui sopra in prossimità di linee ed installazioni elettriche già presenti sul territorio", devono essere rispettate le norme relative alle fasce di rispetto (DM 29 maggio 2008, par. 3.2).

In tal senso la scrivente società ha provveduto a comunicare all'Amministrazione Comunale le distanze di prima approssimazione (Dpa) per l'intero territorio di Montebelluna (TV), determinate secondo le indicazioni del paragrafo 5.1.3 del documento allegato al Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela

del Territorio e del Mare del 29 maggio 2008 (in G.U. del 05.07.2008), invitiamo il Committente a rivolgersi all'Amministrazione Comunale per acquisire tali valori.

Qualora le opere in progetto ricadano all'interno della DPA, restiamo in attesa del progetto definitivo che riporti, nelle planimetrie, nelle sezioni quotate e nei prospetti, sia l'inserimento dell'asse linea, che la DPA, nonché eventuali tavole comparative ed opere accessorie, al fine di effettuare le verifiche di compatibilità con la normativa sopra citata.

Per quanto concerne la Norma CEI EN 50443 segnaliamo che, nel caso in cui le tubazioni dei sottoservizi siano in materiale metallico, dovrà essere escluso l'insorgere di fenomeni di accoppiamento elettromagnetico generato dalle correnti transittanti sui nostri elettrodotti sia in condizioni normali di esercizio che in condizioni di guasto.

Il progetto dovrà essere realizzato nel rispetto delle seguenti ulteriori condizioni e prescrizioni:

- I fabbricati non dovranno essere destinati a deposito di materiale infiammabile od esplosivo né dovranno arrecare disturbo, sotto qualunque veste, all'esercizio della rete e non dovranno essere costruite piazzole destinate a deposito di gas a distanza inferiore a quelle previste di legge;
- L'eventuale installazione di torri o lampioni di illuminazione dovrà essere conforme a quanto previsto dal DM 449 sopra richiamato e dalle norme CEI 64-7 e 64-8 (tenuto conto, tra l'altro, dello sbandamento dei conduttori, della catenaria assunta da questi alla temperatura di 40°C) ed all'art. 83 del D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 che trascriviamo in calce;
- Non dovranno essere messe a dimora piante ad alto fusto al di sotto i conduttori in quanto, con l'accrescimento, la vegetazione ostacolerà il regolare esercizio della linea elettrica.

Segnaliamo infine, che i nostri conduttori sono da ritenersi costantemente in tensione e che l'avvicinarsi ad essi a distanze inferiori a quelle previste dalle vigenti disposizioni di legge (art. 83 del D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 che trascriviamo in calce), sia pure tramite l'impiego di attrezzi, materiali e mezzi mobili (con particolare riguardo all'utilizzo di gru), costituisce pericolo mortale.

Resta inteso, ad ogni modo, che decliniamo fin d'ora qualsiasi responsabilità in ordine a danni che dovessero derivare, a persone o cose, per il mancato rispetto delle prescrizioni sopra citate.

Nel restare a disposizione per ogni ulteriore chiarimento in merito, porgiamo distinti saluti.

Il Responsabile
AOT di Pd – Unità Impianti di Vittorio Veneto

UIVVE/AD/ R-U-21362B1-0-CX-10040

Parco Commerciale "Parco delle Imprese" a Montebelluna Comuni interessati Volpago e Trevignano - Procedimento autorizzativo unico di VIA - Risposta
Copia a UIVVE

Elaborati trasmessi dal richiedente ed approvati da Terna Rete Italia S.p.A.:
- A2a_PlanGen_PT.pdf

D.Lgs n. 81 del 9 aprile 2008 - Art. 83
LAVORI IN PROSSIMITA' DI PARTI ATTIVE

1. Non possono essere eseguiti lavori in prossimità di linee elettriche o di impianti elettrici con parti attive non protette, o che per circostanze particolari si debbano ritenere non sufficientemente protette, e comunque a distanze inferiori ai limiti di cui alla tabella 1 dell'allegato IX (5 metri per linee A.T. fino a 132 kV, 7 metri per 220 kV e 380 kV), salvo che vengano adottate disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi.